



COVID-19: modifiche alle disposizioni di entrata in Svizzera e ai provvedimenti sanitari di confine

Documento del 11 giugno 2021 per la consultazione dei Cantoni in relazione alla modifica delle disposizioni di entrata in Svizzera

1. Situazione iniziale

Con decisione dell'11 giugno 2021, il Consiglio federale sottopone ai Cantoni per la consultazione le modifiche previste alle disposizioni di entrata in Svizzera nonché l'adeguamento dei provvedimenti sanitari di confine. La progressiva copertura vaccinale della popolazione svizzera permette di allentare per fine giugno le disposizioni di entrata e i provvedimenti sanitari di confine all'entrata in Svizzera attualmente in vigore. Le modifiche dovrebbero essere attuate in modo da non pregiudicare l'attuale evoluzione positiva della situazione epidemiologica. In questo senso, è di importanza cruciale impedire l'ingresso di varianti preoccupanti del virus.

Insieme al presente avamprogetto, il Consiglio federale pone in consultazione la quinta fase di riapertura, con cui intende introdurre riaperture in tutti gli ambiti della vita. Con i due avamprogetti sono dunque previsti ampi allentamenti del dispositivo di provvedimenti. Questa fase è associata a un aumento del rischio epidemiologico ed è subordinata al perdurare di un andamento epidemiologico favorevole.

2. Importanza delle varianti del virus per le disposizioni di entrata in Svizzera

Come tutti i virus, anche il coronavirus SARS-CoV-2 si modifica continuamente. La maggior parte delle modifiche (mutazioni) non ha effetti sulle caratteristiche del virus. Tuttavia, alcune di esse possono favorirne la trasmissibilità, aumentare la gravità della malattia che provoca o eludere l'immunità generata da una precedente malattia o acquisita tramite vaccinazione.

Impedire del tutto l'ingresso di varianti preoccupanti del virus non è possibile, ma con la tempestiva introduzione di provvedimenti sanitari di confine si può influire sulla sua velocità di diffusione in Svizzera, guadagnando tempo fondamentale per modificare se necessario i provvedimenti in risposta. La sfida in questo contesto è costituita dalla necessità di prendere una decisione sull'attuazione di provvedimenti sanitari di confine quando ancora con tutta probabilità sono disponibili scarse conoscenze scientifiche sulla nuova variante del virus. In questo caso occorre agire secondo il principio di precauzione: i provvedimenti devono essere presi in presenza di un sospetto sufficientemente fondato che la variante del virus sia da classificare come preoccupante e rilevante per la Svizzera.

3. Attuali disposizioni di entrata in Svizzera

Attualmente l'entrata in Svizzera è disciplinata in due ordinanze: da un lato vigono le disposizioni di entrata in Svizzera dell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24) per persone dello spazio Schengen e di Stati terzi, che stabiliscono da quali Paesi o regioni è attualmente consentita l'entrata in Svizzera. Dall'altro, l'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27) contiene i provvedimenti sanitari di confine e le condizioni a cui le persone possono entrare in Svizzera.



3.1. Attuali disposizioni di entrata in Svizzera

Tra gli Stati Schengen attualmente non sussistono restrizioni di entrata. Per le persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS (beneficiari della libera circolazione) vige la libera circolazione delle persone indipendentemente dallo Stato da cui entrano in Svizzera.

Per le persone provenienti da Stati terzi vige di principio il divieto di entrata in Svizzera per soggiorni temporanei senza attività lucrativa (in particolare soggiorni per turismo e visite) fino a 90 giorni entro un periodo di 180 giorni. Alcuni Stati terzi sono esclusi da questo divieto di entrata e sono elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza 3 COVID-19. Sono escluse inoltre le persone di Stati terzi che si trovano in una situazione di assoluta necessità. Questo divieto di entrata in Svizzera si basa sulla raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio dell'Unione Europea (UE) relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.

3.2. Attuali provvedimenti sanitari di confine

In aggiunta alle menzionate restrizioni, le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni con rischio elevato di contagio devono fornire i loro dati di contatto, avere con sé la conferma di un test PCR negativo o di un test antigenico SARS-CoV-2 negativo e mettersi in quarantena per 10 giorni dopo l'entrata in Svizzera. Il DFI tiene un elenco degli Stati o delle regioni con rischio elevato di contagio e lo aggiorna ogni 14 giorni. Secondo il disciplinamento vigente, in uno Stato o in una regione è presente un rischio elevato di contagio da SARS-CoV-2 se almeno uno dei seguenti requisiti è soddisfatto:

- negli ultimi 14 giorni il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è più alto di almeno 60 rispetto a quello registrato in Svizzera;
- nello Stato o nella regione in questione è stata accertata una variante preoccupante di SARS-CoV-2 che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla forma del virus diffusa in Svizzera;
- le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio in questo Stato o in questa regione;
- negli ultimi sette giorni sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

Dal 31 maggio 2021 per le persone guarite e vaccinate valgono nuovi provvedimenti sanitari di confine: le persone guarite sono esentate dalla quarantena dei contatti e dalla quarantena per chi viaggia per sei mesi dall'11° giorno dopo la conferma del contagio. Lo stesso vale per le persone completamente vaccinate, che ne sono esentate per sei mesi¹ a partire dal giorno di somministrazione dell'ultima dose di vaccino. Queste ultime sono inoltre esentate anche

¹ La Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) si esprimerà a breve su un prolungamento della durata dell'efficacia della vaccinazione (prolungamento a 9 o 12 mesi). Il DFI modificherà in seguito il disciplinamento dell'esenzione dall'obbligo di quarantena dei contatti per persone vaccinate ed eventualmente per persone guarite e lo sottoporrà in un secondo momento al Consiglio federale.



dall'obbligo di test e di fornire i dati di contatto, a condizione che siano completamente vaccinate con un vaccino somministrato in Svizzera secondo le raccomandazioni dell'UFSP o con un vaccino approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o secondo la «WHO Emergency use listing». Anche le persone sotto i 16 anni sono di principio escluse dalla quarantena per chi viaggia e dall'obbligo di test all'entrata in Svizzera. Le persone guarite e vaccinate che entrano in Svizzera da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus non sono esentate dalla quarantena per chi viaggia né dall'obbligo di test.

4. Modifiche proposte alle disposizioni di entrata in Svizzera e ai provvedimenti sanitari di confine

In considerazione dell'andamento positivo della situazione epidemiologica e della crescente copertura vaccinale della popolazione svizzera si propongono le seguenti modifiche:

- allentamenti delle disposizioni di entrata in Svizzera per le persone vaccinate da Stati terzi secondo le raccomandazioni dell'UE e
- adeguamento dei provvedimenti sanitari di confine all'andamento attuale dell'epidemia e alla crescente copertura vaccinale della popolazione svizzera.

4.1. Modifiche alle disposizioni di entrata in Svizzera

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio per il disciplinamento dell'entrata in Svizzera

L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio, che disciplina il divieto di entrata in Svizzera per soggiorni temporanei senza attività lucrativa (in particolare soggiorni per turismo e visite), è mantenuto (cfr. n. 3.1.), ma ora sono escluse dal divieto di entrata in Svizzera anche le persone vaccinate da Stati terzi. Il riconoscimento delle attestazioni di vaccinazione in futuro dovrà basarsi sull'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2). Nell'attuale versione di questa ordinanza non sono ancora elencati gli attestati di vaccinazione riconosciuti e pertanto per l'attestazione di una vaccinazione completa si auspica un disciplinamento transitorio.

Elenco degli Stati e delle regioni a rischio con varianti preoccupanti del virus per l'attivazione del meccanismo del freno d'emergenza

Sarà tenuto un elenco di Stati e regioni a rischio con varianti preoccupanti del virus. Se la situazione epidemiologica in uno Stato terzo dovesse peggiorare rapidamente, e in particolare se in uno Stato o in una regione è accertata una mutazione del coronavirus SARS-CoV-2, gli Stati Schengen possono emanare una restrizione di entrata nello spazio Schengen urgente e temporanea anche per persone completamente vaccinate (attivazione del meccanismo del freno d'emergenza). Sinora, dal punto di vista della Svizzera non vi sono Paesi o regioni per le quali sarebbe necessario un provvedimento del genere. L'attivazione del meccanismo del freno d'emergenza per la Svizzera sarebbe da prendere in considerazione per gli Stati o le regioni con sospetto o conferma di una variante preoccupante del virus immunoevasiva (cfr. n. 5.2). Se ritiene necessaria l'attivazione del freno d'emergenza, il DFI informa immediatamente il DFGP, che ha la competenza di modificare l'elenco.



Questa modifica della disposizione di entrata per persone da Stati terzi si basa sulla raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/816, approvata il 20 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione. Per la Svizzera questa raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen.

Le disposizioni di entrata per persone che entrano in Svizzera dallo spazio Schengen nonché per i beneficiari della libera circolazione non sono modificate.

4.2. Modifiche ai provvedimenti sanitari di confine

Rinuncia all'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio per il disciplinamento dei provvedimenti sanitari di confine: l'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio da SARS-CoV-2 sarà abrogato. Due dei criteri sinora applicati per determinare gli Stati e le regioni con rischio elevato di contagio (cfr. capitolo 3.2) non sono pertanto più rilevanti: numero di nuove infezioni per 100 000 persone nel Paese o nella regione in questione più alto di almeno 60 rispetto a quello registrato in Svizzera negli ultimi giorni ed entrata in Svizzera a più riprese di persone contagiate da Stati o regioni in questione negli ultimi sette giorni.

Elenchi degli Stati e delle regioni con varianti preoccupanti del virus per il disciplinamento dei provvedimenti sanitari di confine: saranno elencati solo gli Stati e le regioni nei quali circolano varianti preoccupanti del virus. È determinante per la classificazione come Stato o regione con una variante preoccupante del virus l'attestazione o il sospetto di diffusione di una variante del virus che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla variante di virus predominante in Svizzera.

Registrazione dei dati di contatto: la registrazione dei dati di contatto sarà obbligatoria solo per le seguenti persone:

- tutte le persone che entrano in Svizzera in aereo, indipendentemente dallo Stato o dalla regione da cui entrano in Svizzera;
- tutte le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus immunoevasiva, indipendentemente dal mezzo di trasporto con cui entrano in Svizzera.

Obbligo di test: le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o da una regione con una variante preoccupante del virus devono presentare un test PCR negativo o un test antigenico negativo. Per le persone vaccinate e guarite si rinuncia all'obbligo di test se entrano in Svizzera da uno Stato o da una regione con una variante preoccupante del virus presumibilmente non immunoevasiva (p. es. attualmente India, Regno Unito).

A prescindere da ciò, tutte le persone che entrano in Svizzera in aereo e che non sono completamente vaccinate o non possono presentare un attestato di malattia da COVID-19 superata negli ultimi sei mesi dovranno anche in futuro presentare un test PCR negativo o un test antigenico negativo. Il controllo è effettuato dalla compagnia aerea prima del decollo.

Obbligo di quarantena: per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus anche in futuro resterà in vigore l'obbligo di quarantena. Diversamente da quanto accade oggi, per ognuno di questi Stati deve tuttavia essere stabilito



separatamente se l'obbligo di quarantena si applica anche a persone vaccinate e guarite. Per le varianti del virus contro le quali la vaccinazione è efficace si deve rinunciare all'obbligo di quarantena per le persone vaccinate e guarite. Attualmente ciò vale per tutte le varianti del virus.

Tabella 1: rappresentazione delle modifiche ai provvedimenti sanitari di confine dopo l'entrata in Svizzera

	Obbligo di test	Obbligo di quarantena	Dati di contatto
Stati o regioni senza varianti preoccupanti del virus			
	Persone non vaccinate / non guarite che arrivano in aereo	No	Solo aereo
Stati o regioni con varianti preoccupanti del virus non immunoevasive			
	Persone non vaccinate / non guarite	Persone non vaccinate / non guarite	Solo aereo
Stati o regioni con sospetto o conferma di varianti preoccupanti del virus immunoevasive			
	Sì	Sì	Sì

5. Approvazione preliminare del recepimento e della trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/... e (UE) 2021/... sul certificato digitale COVID dell'UE (sviluppi dell'acquis di Schengen)

Nel marzo 2021 il Parlamento ha creato la base legale per l'introduzione di un certificato COVID-19 (RS 818.102) per l'avvenuta vaccinazione, la guarigione da un'infezione o il risultato del test. Una caratteristica fondamentale dei certificati è l'utilizzo per l'entrata e l'uscita in/da altri Paesi e quindi la compatibilità internazionale del certificato svizzero. Le relative considerazioni di diritto sono disciplinate nell'ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (RS 818.102.2; ordinanza sui certificati COVID-19). Il «certificato digitale COVID dell'UE» («EU Digital COVID Certificate»; EDCC) riveste un ruolo fondamentale in relazione all'esercizio dei diritti connessi alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 e quindi alla compatibilità internazionale. La partecipazione della Svizzera all'EDCC presuppone il recepimento e la trasposizione dei pertinenti regolamenti UE. Ciò deve essere notificato ufficialmente all'Unione europea.

Procedura: L'EDCC si fonda su due regolamenti. Il cosiddetto regolamento principale (UE) 2021/...² contiene le disposizioni sui certificati; un regolamento supplementare (UE) 2021/...³

² Regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale); versione secondo GU. L

³ Regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale), versione secondo GU. L



non collegato a Schengen estende il regolamento principale ai cittadini di Stati terzi che soggiornano legalmente nell'UE o nello spazio Schengen (di seguito: regolamento sugli Stati terzi). In base all'Accordo di associazione a Schengen (RS 0.362.31; AAS), il regolamento sugli Stati terzi è recepito e trasposto dalla Svizzera quale sviluppo dell'acquis di Schengen. In virtù del diritto di partecipazione previsto nell'AAS, la Svizzera ha preso parte sin dall'inizio ai lavori sull'EDCC nel Consiglio dell'UE e ha potuto esporre le proprie richieste durante le deliberazioni di entrambi i regolamenti. Inoltre, secondo il regolamento principale, i certificati della Svizzera possono essere riconosciuti dall'UE se sono garantite equivalenza e reciprocità. In mancanza di una possibilità per recepire rapidamente il regolamento attraverso una decisione del Comitato misto nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione (RS 0.142.112.681), la Svizzera partecipa quindi all'EDCC nell'ambito dell'attuazione autonoma. Per questo è richiesta la creazione di basi legali equivalenti nel diritto svizzero, ciò che è avvenuto con l'ordinanza sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2). La trasposizione nel diritto svizzero è pertanto garantita. La Commissione europea assicurerà attraverso l'emanazione di una decisione di esecuzione che i certificati svizzeri siano riconosciuti anche nello spazio UE/AELS.

In vista del recepimento e della trasposizione del presente regolamento, con la relativa approvazione preliminare il Consiglio federale intende prendere la necessaria decisione tempestivamente, ovvero prima dell'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2021/... e (UE) 2021/... per consentire alla Svizzera di partecipare al certificato digitale COVID dell'UE, anche se la notifica dell'UE non è ancora disponibile al momento della seduta del Consiglio federale.

6. Procedura di consultazione

A seguito dell'accordo con la CdC e la CDS, da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai governi cantonali. Ricevono la documentazione anche la CDS, la CDEP e la CDPE.

Secondo la Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni del 20 marzo 2009 concernente la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino (RS 362.1), la Confederazione consulta i Cantoni ai fini dello sviluppo dell'acquis di Schengen.

Per permettere un'analisi sistematica, il DFI svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online che una grande maggioranza dei Cantoni ha già utilizzato con successo in occasione delle ultime consultazioni, facilitando così enormemente l'analisi.

Per questo motivo si utilizza il tool online anche per la presente consultazione. Affinché le prese di posizione confluiscono nell'analisi all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrate nel tool online. Tuttavia, saranno inoltrate al Consiglio federale anche tutte le lettere dei Cantoni.

La procedura consultiva secondo l'art. 6 LEP non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.



7. Domande ai Cantoni

- Il Cantone di principio è d'accordo con le modifiche alle disposizioni di entrata in Svizzera? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con l'abrogazione del divieto di entrata per persone vaccinate da Stati terzi? Sì/No
- Il Cantone di principio è d'accordo con le modifiche ai provvedimenti sanitari di confine per l'entrata in Svizzera? Sì/No
 - Il Cantone di principio è d'accordo con l'introduzione del nuovo elenco degli Stati e delle regioni con varianti preoccupanti del virus? Sì/No
 - Il Cantone è d'accordo che la **registrazione dei dati di contatto** sia limitata alle seguenti categorie di persone?
 - a) Tutte le persone che entrano in Svizzera in aereo Sì/No
 - b) Persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni con una variante preoccupante immunoevasiva, indipendentemente dal mezzo di trasporto Sì/No
 - Il Cantone è d'accordo che l'**obbligo di test** sia limitato alle seguenti categorie di persone?
 - a) Tutte le persone non vaccinate e non guarite che entrano in Svizzera in aereo Sì/No
 - b) Persone non vaccinate e non guarite che entrano in Svizzera da uno Stato o da una regione con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva Sì/No
 - c) Tutte le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o da una regione con una variante preoccupante del virus immunoevasiva Sì/No
 - Il Cantone è d'accordo che l'**obbligo di quarantena** sia limitato alle seguenti categorie di persone?
 - a) Persone non vaccinate e non guarite che entrano in Svizzera da uno Stato o da una regione con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva Sì/No
 - b) Tutte le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o da una regione con una variante preoccupante del virus immunoevasiva Sì/No
- Il Cantone concorda con il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/... e (UE) 2021/... sul certificato digitale COVID dell'UE (sviluppi dell'acquis di Schengen)?

Termine: 16 giugno 2021, ore 12

UFSP / 11 giugno 2021